

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
MARGHERITA CASSANO	- Presidente Aggiunto -	DISCIPLINARE AVVOCATI
FRANCESCO TIRELLI	- Presidente di Sezione -	
BIAGIO VIRGILIO	- Presidente di Sezione -	Ud. 19/10/2021 - U.P.cam.
ANTONIO VALITUTTI	- Presidente di Sezione -	R.G.N. 13314/2021
DANILO SESTINI	- Consigliere -	Rep.
GIACOMO MARIA STALLA	- Consigliere -	
LUCIO NAPOLITANO	- Consigliere -	
LUCIA ESPOSITO	- Consigliere -	
ENRICO SCODITTI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13314-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
;

- ricorrente -

contro



PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 104/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.

Fatti di causa

1. (omissis) , allegando la sentenza irrevocabile di data 18 gennaio 2016 di proscioglimento dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. per non aver commesso il fatto, propose ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. a), legge n. 247 del 2012 istanza di riapertura del procedimento disciplinare in base al quale, con decisione del 10 gennaio 2012, confermata con sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 17 del 2013 e successiva sentenza n. 27848 del 2013 di queste Sezioni Unite, era stata comminata la sanzione della radiazione. Il Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto di Roma rigettò l'istanza.

2. Avverso tale decisione propose ricorso l'interessato ed il Consiglio Nazionale Forense con sentenza di data 5 maggio 2021 rigettò il ricorso.

Premise il CNF la seguente sequenza dei fatti: il (omissis) era stato iscritto nell'albo del consiglio dell'ordine degli avvocati di Civitavecchia il (omissis) e su sua istanza era stato cancellato il 10 marzo 2008; in data 10 dicembre 2008 era intervenuta nei confronti del (omissis) sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2009, per i reati di associazione a delinquere, falso, truffa ai danni delle assicurazioni, corruzione in atti giudiziari e altro; in data



12 gennaio 2009 era stata depositata domanda di **reiscrizione** all'albo, in base alla quale "il (omissis) veniva iscritto, **prestava giuramento**, ritirava il tesserino dell'Ordine, corrispondeva i contributi dovuti ed esercitava effettivamente l'attività"; a seguito di acquisizione del certificato del casellario aggiornato dal quale risultava la condanna penale non menzionata in sede di reiscrizione, il 18 gennaio 2011 era stato aperto procedimento disciplinare nei confronti del (omissis), conclusosi con l'irrogazione della sanzione della radiazione; a seguito di denuncia presentata dal (omissis) in data 18 aprile 2011 era intervenuta la sentenza di proscioglimento del medesimo (omissis) di cui sopra, con accertamento della non riferibilità a costui della sottoscrizione dell'istanza di reiscrizione all'albo.

Osservò quindi il CNF che il professionista era stato soggetto al potere disciplinare dell'Ordine di iscrizione all'epoca dell'apertura del procedimento disciplinare, per i fatti antecedenti la reiscrizione di cui alla sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per essere intervenuta l'irrevocabilità di tale provvedimento quando il (omissis) risultava iscritto all'ordine ed essendo pertanto il *vulnus* al prestigio dell'Ordine forense ricaduto nel periodo di iscrizione (cfr. Cass. Sez. U. n. 2223 del 2010). Il proscioglimento dall'imputazione di falsità ideologica non poteva avere come effetto la caducazione con efficacia retroattiva dell'iscrizione del professionista all'albo perché il (omissis) aveva effettivamente svolto la professione forense. Alla luce della natura costitutiva dell'iscrizione, il venir meno dei requisiti non aveva determinato l'automatica cancellazione dall'albo, ma presupponeva l'adozione di un apposito provvedimento, da cui la persistenza dell'iscrizione all'albo e l'esistenza del potere di esercizio dell'azione disciplinare in capo al COA di Civitavecchia.

Premesso che l'incolpazione nel procedimento disciplinare aveva avuto ad oggetto sia le condotte di cui alla sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che la mancata menzione in sede di reiscrizione di tale provvedimento e che pertanto non vi era piena coincidenza fra i fatti per i quali era stata inflitta la sanzione disci-



plinare e quelli per i quali l'autorità giudiziaria aveva emesso sentenza di assoluzione, il CNF osservò ancora che non ricorreva il presupposto di una riduzione della sanzione inflitta perché, come affermato dalle Sezioni Unite, la radiazione era stata ritenuta "congrua ed adeguata in relazione soprattutto alla assoluta gravità dei fatti di reato di cui si è reso responsabile l'incolpato". Aggiunse che con la medesima sentenza n. 27848 del 2013 era stato ritenuto che il solo capo di incolpazione relativo ai fatti di reato di cui alla sentenza di patteggiamento era sufficiente a supportare l'applicazione della massima sanzione disciplinare, avendo la Corte rilevato che al riguardo il (omissis) non aveva osservato nulla nel ricorso al CNF e che tale statuizione costituiva autonoma *ratio decidendi*, sufficiente a sorreggere la decisione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) sulla base di tre motivi. E' stata depositata memoria di parte. Si è proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*, d. l. n. 137 del 2020 e dell'art. 7 d. l. n. 105 del 2021. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 55, comma 1, lett. a), legge n. 247 del 2012 e dell'art. 111, comma 6, Cost.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è priva di motivazione non essendo stata effettuata alcuna valutazione ai fini della rideterminazione della sanzione ed essendosi il CNF limitato a confermare come adeguata la sanzione della radiazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 4, e 51, comma 2, legge n. 247 del 2012. Osserva il ricorrente che con la sentenza irrevocabile di data 18 gennaio 2016 è stato accertato non solo che il (omissis) non aveva fatto istanza di reiscrizione, ma era anche stato escluso qualsivoglia coinvolgimento in termini solo di concorso morale in ordine alla falsa dichiarazione. Aggiunge che, come affermato da Cass.



Sez. U. n. 25639 del 2014, non sussiste il potere disciplinare per fatti di rilevanza antecedenti l'iscrizione dell'incolpato all'albo. Nel caso di specie, infatti, per un verso la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è intervenuta per il periodo in cui il (omissis) risultava volontariamente iscritto e per l'altro successivamente non è stata depositata richiesta di iscrizione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. g) e 53, comma 4, legge n. 247 del 2012. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata tace in ordine ai motivi per cui in sede di rideterminazione della sanzione si giungerebbe alla medesima sanzione della radiazione e che la sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non reca una condanna per i reati menzionati dall'art. 17, comma 1, lett. g), legge n. 247 del 2012, circostanza che avrebbe precluso l'iscrizione all'albo.

4. I motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili, sotto un duplice ordine di ragioni, entrambe afferenti a *rationes decidendi* non idoneamente impugnate dal ricorrente.

4.1. Il (omissis) denuncia che la permanenza della sanzione della radiazione non è compatibile con il giudicato secondo il quale non è a lui riferibile la sottoscrizione dell'istanza di reiscrizione all'albo. Il CNF ha però affermato che, a seguito della reiscrizione, "il (omissis) veniva iscritto, prestava giuramento, ritirava il tesserino dell'Ordine, corrispondeva i contributi dovuti ed esercitava effettivamente l'attività". A questo proposito ha precisato che il proscioglimento dall'imputazione di falsità ideologica non poteva avere come effetto la caducazione con efficacia retroattiva dell'iscrizione del professionista all'albo perché il (omissis) aveva effettivamente svolto la professione forense. Il senso di tale precisazione è che, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'istanza, il (omissis) fece propria la domanda di reiscrizione avendo ritirato il tesserino, corrisposto i contributi ed esercitato la professione.

La conclusione della decisione impugnata è dunque che vi fu effettivo esercizio dell'attività professionale per cui non spiega alcuna



efficacia ai fini della riapertura del procedimento disciplinare l'accertamento che l'istanza non fu sottoscritta dal (omissis) . Si tratta di *ratio decidendi* non impugnata dal ricorrente, che quindi rende priva di decisività per questo aspetto l'impugnazione.

4.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha inoltre richiamato il seguente passaggio motivazionale della sentenza di queste Sezioni Unite relativa all'impugnazione della sanzione per la quale vi è l'odierna istanza di riapertura del procedimento: "la sentenza impugnata ha rilevato che la prima parte dell'incolpazione addebitata al (omissis) sopra trascritta, riguardante i gravi fatti costituenti reato per i quali l'attuale ricorrente aveva subito una condanna alla pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di patteggiamento, era già sufficiente a supportare l'applicazione della massima sanzione disciplinare, ed ha aggiunto che il (omissis) non aveva dedotto nulla al riguardo nel suo ricorso al CNF; orbene tale statuizione, non oggetto di alcuna censura in questa sede, costituisce una autonoma "ratio decidendi", come tale sufficiente a sorreggere la decisione assunta, rendendo così inammissibili le ulteriori censure relative alle statuizioni fatte oggetto di doglianza".

Sulla base di tale statuizione, nella sentenza impugnata si afferma che il venir meno della ragione di incolpazione rappresentata dal falso ideologico non spiega efficacia ai fini della rideterminazione della sanzione in quanto fondamento sufficiente della radiazione sono i fatti per i quali è intervenuta la sentenza di applicazione della pena su richiesta. I motivi di censura non intercettano tale *ratio decidendi* e sono pertanto privi di decisività. Non è peraltro idonea impugnazione di tale *ratio* il riferimento nei motivi di ricorso ad un'asserita originaria inidoneità delle condotte di cui alla sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fondare la sanzione comminata in quanto diretto ad incidere su un profilo ormai coperto dalla cosa giudicata. Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il ri-



lievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione all'albo professionale.

Va comunque ribadito il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata (fra le tante da ultimo Cass. Sez. U. n. 19030 del 2021).

5. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021

Il consigliere estensore

Dott. Enrico Scoditti

Il Presidente

Dott.ssa Margherita Cassano



